

Dispositivo

- 1) L'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il beneficio del diritto all'esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest'ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione da esso effettuata rientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente e non ha adottato le misure cui poteva ragionevolmente ricorrere per evitare la propria partecipazione a detta evasione.
- 2) L'esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l'amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d'identificazione IVA dell'acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest'ultima.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C/ Administration des contributions en matière d'impôts

(Causa C-380/11) (¹)

(Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Normativa tributaria — Imposta sul patrimonio — Condizioni di concessione del beneficio della riduzione dell'imposta sul patrimonio — Perdita della qualità di soggetto passivo dell'imposta sul patrimonio a seguito del trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Motivi imperativi d'interesse generale)

(2012/C 355/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C

Convenuto: Administration des contributions en matière d'impôts

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif — Interpretazione dell'articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sul patrimonio — Normativa nazionale che subordina la concessione del beneficio della riduzione dell'imposta sul patrimonio alla condizione di rimanere assoggettato a detta imposta nello Stato membro in-

teressato per i cinque anni d'imposta successivi — Perdita della qualità di soggetto passivo dell'imposta sul patrimonio in seguito al trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, esso osta alla normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale la concessione di una riduzione dell'imposta sul patrimonio è subordinata alla condizione che l'interessato rimanga assoggettato a detta imposta per i cinque anni d'imposta successivi.

(¹) GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2012 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Repubblica di Polonia/Commissione europea

(Cause riunite C-422/11 P e C-423/11 P) (¹)

(Impugnazioni — Ricorso di annullamento — Irricevibilità del ricorso — Rappresentanza dinanzi ai giudici dell'Unione — Avvocato — Indipendenza)

(2012/C 355/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (rappresentanti: D. Dziedzic-Chojnacka e D. Pawłowska, radcowie prawni), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar nonché A. Kraińska e D. Lutostańska, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Impugnazioni proposte avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 maggio 2011, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione (T-226/10), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso del Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej diretto all'annullamento della decisione C(2010) 1234 della Commissione, del 3 marzo 2010, adottata sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108, pag. 33), che ordina all'autorità di regolamentazione polacca nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi postali il ritiro di due progetti di misure notificate concernenti il mercato all'ingrosso per lo scambio di traffico IP (transito IP) (caso PL/2009/1019), nonché il mercato nazionale all'ingrosso per il traffico IP peering con la rete di Telekomunikacja Polska S.A. (TP) (caso PL/2009/1020) — Interpretazione erronea dell'articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte, in combinato disposto con l'articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte, nonché con l'articolo 254, sesto comma, del Trattato FUE e l'articolo 113 del regolamento